

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MOG231	00	10/10/2018

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

BUSTO CARE - CONSORZIO DI COOPERATIVE -
COOPERATIVA SOCIALE
Via T. Tasso n. 58 – 21052 Busto Arsizio (VA)

INDICE

PARTE GENERALE

<u>CAPITOLO I - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</u>	<u>4</u>
1.1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.2. LE SANZIONI APPLICABILI.....	10
1.3. L'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	11
<u>CAPITOLO II - IL MODELLO ADOTTATO DA BUSTO CARE</u>	<u>12</u>
2.1. STORIA E DESCRIZIONE DEL CONSORZIO, MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
2.2. FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	13
2.3. COSTRUZIONE DEL MODELLO	13
2.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	14
2.5. PROCEDURE DI ADOZIONE, INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	14
<u>CAPITOLO III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	<u>15</u>
3.1. ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE	15
3.2. REQUISITI.....	15
3.3. FUNZIONI E POTERI	16
3.4. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.5. REPORTING DA PARTE DELL'OdV	19
<u>CAPITOLO IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....</u>	<u>20</u>
4.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO	20
4.2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	20
<u>CAPITOLO V – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>	<u>21</u>
<u>CAPITOLO VI - SISTEMA DISCIPLINARE</u>	<u>21</u>
5.1. PRINCIPI GENERALI	21
5.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	22
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	24
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E FORNITORI	25
<u>CAPITOLO VII - I DESTINATARI DEL MODELLO.....</u>	<u>26</u>
<u>CAPITOLO VIII - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....</u>	<u>26</u>
<u>CAPITOLO IX – REGOLE DI COMPORTAMENTO</u>	<u>28</u>
<u>CAPITOLO X - LE FATTISPECIE DI REATO.....</u>	<u>28</u>
A. I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.Lgs.231/2001)	29
B. I DELITTI INFORMATICI (ARTT. 24-BIS D.LGS.231/2001).....	31
C. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)	33
D. I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001)	34
E. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)	35
F. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001)	37

G. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)	39
H. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001).....	39
I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)	40
L. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001).....	40
M. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001) ...	42
N. REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001)	42

ALLEGATI

1. IL CODICE ETICO
2. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - II DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche solo, il “Decreto”), emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità dei soggetti collettivi (enti, società, associazioni e persone giuridiche) definita amministrativa, ma sostanzialmente di carattere afflittivo-penale, per la commissione di particolari reati posti in essere da persone fisiche che operano per l’ente, che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell’autore materiale dell’illecito.

La responsabilità dell’ente, disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, si configura quando la condotta sia stata commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di soggetti ad esso legati da un rapporto funzionale, individuati dalla legge in due categorie:

i soggetti in posizione apicale, ovvero le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente medesimo. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.;

i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti collocati in posizione apicale, quali i dipendenti e i collaboratori.

L’ente quindi risponde esclusivamente nel caso in cui i soggetti summenzionati abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso e non per un proprio esclusivo interesse/vantaggio o di terzi.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della responsabilità dipendente da reato, attualmente il Decreto individua le seguenti categorie di reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss.:

- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 DEL DECRETO):
 - o Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.);
 - o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.);
 - o Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
 - o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.);
 - o Frode informatica (Art. 640 ter c.p.).
- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO):
 - o Falsità in documento informatico (Art. 491 bis c.p.);
 - o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.);
 - o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.);
 - o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni* informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (Art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.).
- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO):
 - Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.p.r. n. 309/1990);
 - Delitti in materia di armi (Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5).
- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25 DEL DECRETO):
 - Concussione (Art. 317 c.p.);
 - Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319 bis);
 - Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (Art. 322 bis c.p.).
- REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS DEL DECRETO):
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).
- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1 DEL DECRETO):
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).
- REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO):
 - False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (Art. 2625 co.2 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (Art. 2635, co. 3, c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, co.1 e 2 c.c.);
- DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO):
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270 quater.1 c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies.2 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.);

- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2, L. n. 342/1976)
- Reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Art. 3, L. n. 442/1989);

L'art. 2 della Legge del 14/01/2003 che ha ratificato la Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati finalizzati a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

- DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUATER. 1 DEL DECRETO):
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.).
 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES DEL DECRETO):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.);
 - Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (Art. 600 quater. 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.).
 - DELITTI E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL T.U.F. (D.LGS. N. 58/1998) AFFERENTI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL DECRETO):
 - Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 T.u.f.);
 - Manipolazione del mercato (Art. 185 T.u.f.).
 - DELITTI POSTI A TUTELA DELLA VITA E DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO):
 - Omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (Art. 590, co. 3 c.p.).
 - REATI POSTI A TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO):
 - Ricettazione (Art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.);
 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO).
- Si tratta degli illeciti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 ai seguenti articoli:
- Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3;

- Art. 171 bis;
- Art. 171 ter;
- Art. 171 septies;
- Art. 171 octies;
- REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO):
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
- REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO):
 - Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.);
 - Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
 - Inquinamento idrico (D. Lgs. 152/2006 art. 137)
 - Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 2)
 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 3)
 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 5, primo e secondo periodo)
 - Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 11)
 - Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 13)
 - Gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256);
 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, primo periodo)
 - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 5)
 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 6) o Siti contaminati (D. Lgs. 152/2006 art. 257);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa

- comunicazione agli enti competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 257 co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (D. Lgs. 152/2006 artt. 258 e 260-bis);
 - Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (D. Lgs. 152/2006 art. 258, co. 4, secondo periodo)
 - Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6)
 - Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 - Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 artt. 259 e 260)
 - Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (D. Lgs. 152/2006 art. 259, co. 1).
 - Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
 - Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/2006 art. 279)
 - Commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (art. 1, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
 - Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 2, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
 - Esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
 - Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
 - Inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO):
 - Art. 22 co. 12 bis D. Lgs.286/98 TU immigrazione
- RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO):
 - Art. 3 co. 3bis L. 654/1975 n. 654
- REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSAZIONALI:

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata aventi carattere transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006 è definito reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

 - a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:
 - Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - Associazione per delinquere di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Traffico di migranti (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).

1.2. Le sanzioni applicabili

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è particolarmente severo: le sanzioni a carico dell'ente per la commissione o tentata commissione dei reati presupposto applicabili sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria si applica per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ed è quantificata secondo il meccanismo delle quote, che possono variare da un minimo di 100 a un massimo di 1.000, con un valore che oscilla da un minimo di Euro 250,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

La determinazione del numero delle quote è rimessa alla discrezionalità del giudice che tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive che possono aggiungersi alle sanzioni pecuniarie, consistono nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato.

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.3. L'adozione di un modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il decreto agli artt. 6 e 7 introduce specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

A tal riguardo, la categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità.

In particolare, introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art.6, prevede che nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente non risponda qualora dimostri che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b)".*

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con onere della prova a carico della pubblica accusa.

Il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, è individuato dallo stesso art. 6, comma 2 del Decreto, ove si richiede che gli stessi rispondano alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per garantire un'efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede altresì:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nella normativa;
- l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

CAPITOLO II - IL MODELLO ADOTTATO DA BUSTO CARE

2.1. Storia e descrizione del Consorzio, modello di *governance* e struttura organizzativa

Il Consorzio BUSTO CARE – CONSORZIO DI COOPERATIVE – COOPERATIVA SOCIALE nasce nel luglio 2017 in forma di cooperativa sociale, con lo scopo di fornire alle consorziate, senza scopo di lucro né finalità speculative, un'organizzazione di supporto per l'esecuzione dell'incarico di affidamento della gestione del "Centro Polifunzionale per la Terza Età" posto nel Comune di Busto Arsizio, in via Torquato Tasso n. 58.

Tale incarico già affidato in concessione dal Comune di Busto Arsizio alle medesime società, prima costituite in forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), viene oggi eseguito in forma consortile, con subentro del consorzio a titolo originario in tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'ATI per tramite dell'Impresa Mandataria.

Soci cooperatori del consorzio sono cooperative sociali che operano nel campo sanitario, assistenziale ed educativo. Aderiscono inoltre al Consorzio società che operano nel settore dei servizi all'impresa e della ristorazione collettiva, in qualità di soci sovventori.

La *Corporate Governance* del Consorzio è basata sul modello tradizionale caratterizzato dalla presenza dei seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 consiglieri, incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha attribuito i poteri operativi a organi e soggetti delegati;
- il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione del Consorzio;
- Il revisore legale a cui è affidata l'attività di revisione legale dei conti.

I principali strumenti di *governance* di cui la società si è dotata sono di seguito individuati:

- lo Statuto, che definisce l'oggetto sociale, gli organi sociali con i relativi poteri, compiti e responsabilità;

- l'Organigramma, che rappresenta la struttura organizzativa del Consorzio, definendo le linee di riporto gerarchico per tutte le funzioni aziendali, nonché i relativi ruoli e responsabilità;
- i contratti di servizio tra le consorziate, che regolano formalmente le prestazioni di servizi fra le medesime.

2.2. Finalità e principi ispiratori del modello

Il Consorzio adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, intende migliorare il sistema di controlli interni e limitare il rischio di commissione di reati.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti che operino per il Consorzio BUSTO CARE (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché assumano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare il Consorzio BUSTO CARE, attraverso l'adozione del Modello si propone di perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che lavorano in nome e per conto del Consorzio e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili al Consorzio;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dal Consorzio, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai valori etici ai quali il Consorzio BUSTO CARE intende attenersi nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2.3. Costruzione del modello

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (artt. 6 e 7), tenendo conto delle linee guida fissate da Confindustria e da Confcooperative, nonché sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato attraverso le seguenti attività:

- analisi approfondita dell'organizzazione aziendale esistente, mediante intervista alle figure apicali ed acquisizione della documentazione ritenuta significativa a tal fine (organigramma, statuto, mansionario, sistema delle deleghe e procure, regolamenti aziendali, ecc.);
- identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 teoricamente applicabili all'azienda in oggetto, attraverso l'esame analitico delle c.d. aree sensibili e la mappatura delle condotte potenzialmente illecite;
- valutazione dell'efficacia delle procedure e dei protocolli di controllo già esistenti, in riferimento alle aree a rischio individuate;
- valutazione del grado di esposizione al rischio, in relazione alle attività ritenute sensibili;
- individuazione delle eventuali criticità e delle azioni di miglioramento e correttive ritenute necessarie, attraverso l'implementazione delle procedure/protocolli di controllo esistenti e creazione di

- procedure/protocolli ad hoc per quelle attività per le quali non esistono o non sono adattabili, al fine di ridurre il rischio;
- individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
 - predisposizione del codice etico;
 - previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del codice etico.

2.4. La struttura del modello

Il Modello risulta composto da una parte generale, ove sono definiti:

- il concetto giuridico di responsabilità amministrativa degli enti, le finalità e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento;
- il contenuto del modello organizzativo e le procedure per il suo aggiornamento;
- le caratteristiche ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- l'attività di comunicazione e di formazione del personale;
- il sistema disciplinare sanzionatorio;

e da una parte speciale, che riporta la descrizione delle tipologie di reato individuate dal D.Lgs. 231/2001, e le attività considerate sensibili relativamente ai singoli reati.

Il Modello è completato da altri documenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- il Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori che il Consorzio riconosce, accetta e condivide nello svolgimento dell'attività d'impresa (Allegato 1);
- il documento di Valutazione dei rischi, ove sono raccolte e sintetizzate le attività di *risk assessment* (Allegato 2).

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello, anche se non espressamente allegati, i seguenti documenti interni:

- lo statuto del Consorzio;
- l'Organigramma;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- le procedure aziendali e i protocolli operativi adottati da Busto Care ai sensi del Modello per la prevenzione della commissione dei reati presupposto.

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

2.5. Procedure di adozione, integrazione e modifica del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

L'organo amministrativo del Consorzio ne delibera l'adozione e valuta le azioni necessarie per la sua implementazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede inoltre ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni del Modello allo scopo di garantire la continua rispondenza di tale

documento alle prescrizioni normative ed agli eventuali mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa e gestionale del Consorzio.

CAPITOLO III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Istituzione, nomina e composizione

Ai sensi dell'art. 6 comma I, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 il Consorzio BUSTO CARE con delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il Modello di cui al presente documento, istituisce l'Organismo di Vigilanza, un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo adottato dal Consorzio.

Considerata la struttura organizzativa che caratterizza il Consorzio, il medesimo ha ritenuto opportuno optare per l'adozione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, composto da un membro esterno ed indipendente rispetto all'organigramma consortile, scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

L'Organismo di Vigilanza è collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione).

L'OdV resta in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

L'OdV cessa dall'incarico alla scadenza del termine, pur continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

Il Cda assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Organismo di Vigilanza dispone di un budget deliberato dal Cda su proposta del medesimo, che potrà essere integrato in caso di necessità.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto mediante utilizzo delle risorse finanziarie allo stesso assegnate.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Cda, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, illustrando poteri, compiti e responsabilità di tale organismo, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

La retribuzione dell'Organismo di Vigilanza viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.2. Requisiti

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale e non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da

parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero, ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione;

- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire competenze tecnico-professionali di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo;
- onorabilità: i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti di autorevolezza morale e devono essere assenti a loro carico sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine del rispetto dei requisiti sopra indicati, sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica:

- la sussistenza di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- l'aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- il rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con i vertici del Consorzio e delle società consorziate;
- lo svolgimento di altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto del Consorzio o delle società consorziate, o semplicemente in contrasto con essi.

L'Organismo di Vigilanza cessa in ogni momento il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dall'incarico.

Costituiscono cause di revoca dall'incarico:

- inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'Organismo;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

3.3. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'efficienza ed efficacia del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica del rispetto del Modello da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, allo scopo di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsivoglia titolo operanti nel Consorzio;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione e monitoraggio della loro realizzazione.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

- di verifica:
 - o raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
 - o conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
 - o effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal consorzio soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di reportazione agli organi societari deputati,
 - o attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
 - o attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
 - o coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- di aggiornamento:
 - o interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
 - o aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
 - o valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
 - o monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;
- di formazione:
 - o coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001,

- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, lo spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello,
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- sanzionatorie:
 - segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CdA ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
 - coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
 - aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

3.4. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Consorzio BUSTO CARE ai sensi del Decreto 231.

Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 (art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179) il Modello organizzativo deve altresì prevedere uno specifico canale informativo, strutturato secondo modalità alternative di comunicazione, al fine di consentire all'OdV di avere contezza delle segnalazioni relative alle violazioni del modello, nel massimo rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, in ottemperanza alla disciplina cd. *whistleblowing*.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza.
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta (Organismo di Vigilanza c/o Busto Care Consorzio di Cooperative Via Torquato Tasso n. 58, Busto Arsizio (VA)) ed una casella di posta elettronica dedicata, con accesso riservato al solo Organismo di Vigilanza.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascolta eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione ed intraprende eventuali azioni ispettive, informando del risultato le funzioni coinvolte.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, all'OdV devono necessariamente essere trasmesse le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Busto Care o suoi organi consortili, consorziati, fornitori, consulenti, partner, società di service;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Busto Care nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore del Consorzio.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner e ogni altro soggetto destinatario del Modello, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Busto Care.

3.5. Reporting da parte dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di rendicontazione:

- la prima, su base continuativa, direttamente al Presidente o all'Amministratore Delegato, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità;
- la seconda su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale l'OdV predispose una relazione scritta contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite,

nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza. In tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Qualora, ad esempio, emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi al Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 C.C..

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di ottenere il maggior numero di informazioni possibili per svolgere al meglio la propria attività.

CAPITOLO IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

4.1. Diffusione del Modello

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione consortile, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei affinché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Busto Care nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

A tal fine l'adozione del presente Modello è comunicata agli organi consortili e a tutte le società consorziate.

Ai collaboratori, ai fornitori, ai consulenti e ai prestatori di servizi ed ai diversi soggetti legati da rapporti contrattuali con il Consorzio sarà comunicata adeguata informativa, mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per Busto Care.

In ogni caso il Codice Etico, il Modello e i relativi allegati potranno essere resi disponibili *on line* o presso la sede del Consorzio.

4.2. Informazione e formazione

Sarà predisposta specifica attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa consortile.

Gli interventi formativi potranno prevedere i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;

- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi.

L'attività formativa potrà essere erogata attraverso sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime. La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

CAPITOLO V – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I referenti delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle Aree a rischio di commissione dei reati presupposto individuati dal Decreto 231, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico del Consorzio BUSTO CARE.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto o qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con il Consorzio, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti dal Modello e dal Codice Etico

E' inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto del Consorzio BUSTO CARE siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione a ciò che concerne lo svolgimento delle attività sensibili;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

In aggiunta alle norme di comportamento sopra menzionate, dovranno essere rispettati i protocolli specifici adottati dal Consorzio in relazione ai singoli reati, al fine di mitigare il rischio di commissione degli stessi.

CAPITOLO VI - SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Il Consorzio adotta il seguente sistema disciplinare e sanzionatorio, applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel

codice etico, al fine di garantire una efficace attuazione del modello e prevenire i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni prescindono dall'effettiva commissione di un reato e quindi dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale. Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali del consorzio.

L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte dei destinatari del modello, punendo comportamenti che violano i principi di comportamento espressi da tale documento e dal Codice Etico.

Al sistema sanzionatorio adottato è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, ex post, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di effettività e di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

In caso di accertata violazione del Modello o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie all'Organo Amministrativo, informandone il Collegio Sindacale.

L'Organo Amministrativo approva i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le normative in vigore, ne cura l'attuazione e riferisce l'esito all'Organismo di Vigilanza.

Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'Organismo stesso ed al Collegio Sindacale.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare previsto dal presente Modello, tutti gli amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori del Consorzio, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con il medesimo.

Per ciascuna categoria di soggetti è previsto un particolare procedimento per l'irrogazione delle sanzioni che tiene conto della natura del rapporto tra il soggetto nei cui confronti si procede ed il Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate misure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti in ordine all'esistenza e al contenuto del presente apparato sanzionatorio, sin dal sorgere del loro rapporto con il Consorzio.

5.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Busto Care svolge le proprie attività avvalendosi in via esclusiva dell'apporto di personale alle dipendenze delle consorziate e, pertanto, non ravvisa allo stato una possibilità diretta di attuazione di sanzioni disciplinari in capo a detti soggetti, per i quali dovrà essere attuato il sistema sanzionatorio del modello di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza coordinerà la propria attività con gli ulteriori organismi in carica presso le consorziate al fine di segnalare ai rispettivi organi deputati all'esercizio del potere disciplinare

l'irrogazione di sanzioni relative a fatti e/o condotte poste in essere nell'esercizio delle attività in consorzio.

Ai fini della sussistenza dei requisiti strutturali del modello, previsti dal Decreto, Busto Care sin da ora individua le sanzioni disciplinari per il personale dipendente, da valersi per l'ipotesi - ad oggi insussistente - di assunzione di personale alle dirette dipendenze del consorzio, prevedendo i provvedimenti di seguito indicati.

Rimprovero verbale o scritto (in caso di recidiva nell'inosservanza)

Tale provvedimento è applicato in caso di:

- inosservanza lieve dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello;
- inosservanza lieve dei protocolli di prevenzione aziendale;
- tolleranza di inosservanze lievi o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale.

Si ha "inosservanza lieve" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per il consorzio.

Multa non superiore a quattro ore di normale retribuzione oraria

Tale provvedimento è applicato quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, si verifica che le precedenti mancanze rivestono una maggiore importanza ed in particolare:

- inosservanza grave dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello;
- inosservanza grave dei protocolli di prevenzione aziendale;
- omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze ripetute o gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni.

Si ha "inosservanza grave" quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per il consorzio nonché non siano caratterizzate da dolo.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di quattro giorni

Tale provvedimento è applicato in caso di:

- violazione colposa dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello;
- violazione colposa dei protocolli di prevenzione adottati;
- omessa segnalazione o tolleranza di violazioni colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni (quando questo comporti danno o sanzione per il consorzio).

Si ha "violazione colposa" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo nonché abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per il consorzio più importanti rispetto all'inosservanza.

Licenziamento disciplinare

Con il licenziamento per mancanze (con o senza preavviso) è sanzionata la violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal documento portante del modello, dal Codice Etico, tali da provocare grave nocumento morale o materiale al consorzio e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei reati, ovvero a titolo di esempio:

- infrazione dolosa delle norme consortili emanate ai sensi del D.Lgs. 231/01 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso;
- compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del modello o dei relativi principi generali di comportamento, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna del consorzio a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- infrazione dolosa di procedure e/o del sistema dei controlli interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

Si ha "violazione dolosa o grave con colpa" quando le condotte siano caratterizzate da dolo o siano caratterizzate da particolare gravità e presenza di colpa e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per il consorzio.

Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.Lgs. 231/01

Nei confronti di dipendenti, sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un reato ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'ente può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al Dipendente interessato e può essere mantenuto dal consorzio per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il Dipendente allontanato dal servizio conserva, per il periodo relativo al procedimento penale ex D.Lgs. 231/01, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di realizzazione di fattispecie di reato o di violazione dei principi generali di comportamento del Codice Etico o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci (membri del Collegio Sindacale) del consorzio, l'Organismo di Vigilanza informerà rispettivamente il Collegio Sindacale o l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

In caso di grave violazione da parte dei Consiglieri del CdA, non giustificata e/o non ratificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del

Consigliere colpevole. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fattispecie di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati indicati dal D.Lgs. 231/2001. Se del caso, il consorzio potrà riservarsi di agire per il risarcimento del danno.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, consulenti o fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora, da tale comportamento, derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

In tutti i rapporti con i suddetti soggetti devono, quindi, prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive espresse, in particolare all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché potranno esserne previste ulteriori per il risarcimento del danno procurato e la manleva.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII - I DESTINATARI DEL MODELLO

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse del Consorzio BUSTO CARE come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che risultino coinvolti a qualunque titolo nelle attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi al contenuto del presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Busto Care si impegna a far sottoscrivere ai destinatari del Modello una dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) di quanto ivi contenuto al fine di ottenere l'impegno dei terzi all'osservanza dello stesso.

CAPITOLO VIII - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La fase di valutazione delle aree di rischio è stata posta in essere in conformità all'art. 6, comma 2, lett a) D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta "mappatura dei rischi". In particolare, è stata realizzata un'analisi approfondita della complessiva attività aziendale e sono state individuate le fasi operative o gestionali in grado di esporre il Consorzio al rischio di commissione di atti illeciti, con la determinazione per ciascuna attività sensibile del fattore di rischio inerente, tenendo conto degli strumenti di controllo preventivi già in atto e con la definizione per ciascuna area a rischio di ulteriori protocolli ritenuti necessari per garantire la prevenzione di condotte criminose da parte dell'ente e dunque l'efficacia del modello.

Al fine di quantificare il rischio sono state analizzate tre componenti:

- **la frequenza dell'accadimento (F)**, ovvero la probabilità di accadimento di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo che rappresenta una possibile modalità attuativa del reato in termini di frequenza;
- **la gravità dell'impatto (G)**, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione della condotta illecita, in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive, di perdite economiche e danni di immagine;
- **la rilevabilità del comportamento scorretto (R)** da parte dell'organizzazione, in funzione dall'adeguatezza dell'assetto organizzativo generale, del sistema di controllo interno e delle misure preventive attuate.

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, il Fattore di Rischio (FR), secondo la seguente formula:

$$\text{Fattore di Rischio (FR)} = F \times G \times R$$

E' stata quindi definita una scala numerica su 5 livelli associabile ai valori di frequenza (F), gravità (G) e rilevabilità (R), secondo i criteri di seguito riportati:

INDICE DI FREQUENZA (F)

1	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa	Molto basso
2	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa	Basso
3	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media	Medio
4	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta	Alto
5	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta	Molto alto

INDICE DI GRAVITA' (G)

1	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni irrilevanti	Molto basso
2	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni contenuti	Basso
3	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni di media entità	Medio
4	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca danni significativi	Alto
5	Il manifestarsi del comportamento scorretto comporta danni critici e/o intollerabili	Molto alto

INDICE DI RILEVABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ (R)

1	Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto alto
2	Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Alto
3	Il programma di controllo ha una probabilità media di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Medio
4	Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Basso
5	Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto basso

Al fine di valutare i valori soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e su quali attività intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio:

Rischio molto alto	FR >= 60 <u>Priorità immediata</u> - occorrono interventi radicali, con immediata segnalazione al C.d.A. e al Collegio Sindacale
Rischio alto	FR compreso tra 28-59 <u>Priorità elevata</u> - occorrono interventi urgenti e segnalazione all'O.d.V.
Rischio medio	FR compreso tra 18 e 27 <u>Priorità media</u> - interventi a medio termine

Rischio basso	FR compreso tra 5 e 17 <u>Priorità bassa</u> - occorre valutare interventi in sede di riesame annuale
Rischio molto basso	FR compreso tra 1 e 4 <u>Priorità assente</u> - gli interventi non si reputano necessari

La determinazione del Fattore di Rischio rappresenta per il Consorzio un elemento importante per la valutazione delle aree più critiche con riferimento al rischio di commissione dei reati 231, ed uno strumento utile per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

L'analisi del rischio con la quantificazione del Fattore di Rischio è stata sintetizzata in forma di tabella nel Documento di Valutazione dei rischi allegato al Modello.

CAPITOLO IX – REGOLE DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di reati e garantire quindi l'efficacia del Modello, il Consorzio ha formulato oltre a protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio, individuati nelle singole parti speciali, alcune regole generali di comportamento di seguito riportate:

- diffusione del Modello e del Codice Etico del Consorzio e adozione di regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico, alle procedure di sicurezza e alle norme vigenti in azienda da parte di tutti i destinatari;
- predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesta una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Tale regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate e adeguatamente pubblicate;
- formazione del personale sul contenuto del Modello 231 di Busto Care in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- previsione di un sistema di *report* costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo e proposta sanzionatoria.

CAPITOLO X - LE FATTISPECIE DI REATO

Tra le fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001, di seguito si riportano ed analizzano quelle che potrebbero configurarsi in capo al Consorzio Busto Care, sulla base dei processi aziendali e dell'attività svolta.

**A. I Reati Commessi nei Rapporti Con La Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25
D.Lgs.231/2001)**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p align="center"><i>Art. 316 bis c.p.</i> Malversazione a danno dello Stato</p>	<p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, <u>non li destina</u> alle predette finalità, è punito...</p>
<p align="center"><i>Art. 316 ter c.p.</i> Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito...</p>
<p align="center"><i>Art. 640 co. 2 n. 1 c.p.</i> Truffa</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito... se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare...</p>
<p align="center"><i>Art. 640 bis c.p.</i> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p>La truffa è aggravata se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p align="center"><i>Art. 640 ter c.p.</i> Frode informatica</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito...</p>
<p align="center"><i>Art. 318 c.p.</i> Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito...</p>
<p align="center"><i>Art. 319 c.p.</i> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito...</p>
<p align="center"><i>Art. 319 bis c.p.</i> Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione ... nonché il pagamento o rimborso di tributi.</p>

<p><i>Art. 319 ter co. 1 c.p.</i> Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per <u>favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</u>, si applica la pena...</p>
<p><i>Art. 319 ter co. 2 c.p.</i> Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se dal fatto <u>deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione... o all'ergastolo...</u> la pena è ...</p>
<p><i>Art. 319 quater c.p.</i> Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, <u>il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità</u> è punito... Nei casi previsti dal primo comma, <u>chi dà o promette denaro o altra utilità</u> è punito...</p>
<p><i>Art. 320 c.p.</i> Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>
<p><i>Art. 321 c.p.</i> Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene ... <u>si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</u></p>
<p><i>Art. 322 c.p.</i> Istigazione alla corruzione</p>	<p>Chiunque <u>offre o promette denaro od altra utilità non dovuti</u> ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, <u>qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</u> alla pena ... Se l'offerta o promessa è fatta <u>per indurre</u> un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio <u>a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri</u>, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena ... La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che <u>sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</u> La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che <u>sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato</u> per le finalità indicate all'art. 319 c.p.</p>

Le attività sensibili

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con il Comune e ATS Insubria per l'esecuzione della concessione;
- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività;
- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche e controlli;

- gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna;
- /approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei rapporti con le consorziate.

B. I Delitti informatici (Artt. 24-bis D.Lgs.231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 491 bis c.p.</i> Falsità in documenti informatici</p>	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>
<p><i>Art. 615 ter c.p.</i> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...</p>
<p><i>Art. 615 quater c.p.</i> Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito...</p>
<p><i>Art. 615 quinquies c.p.</i> Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito...</p>

<p><i>Art. 617 quater c.p.</i> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito...</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p>
<p><i>Art. 617 quinquies c.p.</i> Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito...</p>
<p><i>Art. 635 bis c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito...</p>
<p><i>Art. 635 ter c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p>	<p>Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito...</p>
<p><i>Art. 635 quater c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p>	<p>Chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito...</p>
<p><i>Art. 635 quinquies c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p>	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è ...</p>

Le attività sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet;
- gestione dei Sistemi hardware e software aziendali al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento.

C. I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Art. 416 co. 1-5 c.p. Associazione per delinquere</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con...</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è ... I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione...</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>
<p>Art. 416 co. 6 c.p. Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina</p>	<p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) c.p., nonché all'art. 12 co. 3 bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. 286/98, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, si applica la reclusione da ...</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, (Prostituzione minorile) 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (Adescamento di minorenni), si applica la reclusione ...</p>
<p>Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera</p>	<p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre</p>

	associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere , che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
<i>Art. 416 ter c.p.</i> Scambio elettorale politico mafioso	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito...
<i>Art. 74 DPR 309/90</i> Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 70 (esportazione, importazione o comunque immissione nel mercato di sostanze stupefacenti) e 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con ...

Le attività sensibili

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata sono le seguenti:

- approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle risorse finanziarie;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- assegnazione incarichi di consulenza e collaborazione.

D. I Reati contro la fede pubblica (Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<i>Art. 457 c.p.</i> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede , è punito...
<i>Art. 464, co. 2 c.p.</i> Uso di valori di bollo, contraffatto o alterati ricevuti in buona fede	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con ... Se i valori sono stati ricevuti in buona fede , si applica la pena...

Le attività sensibili

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei delitti contro la fede pubblica sono le seguenti:

- gestione delle risorse finanziarie.

E. I reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p>Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, <u>al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge</u> sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti...</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità</p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena ... se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di <u>lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</u></p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 <u>riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</u></p>
<p>Art. 2625 co. 2 c.c. Impedito controllo</p>	<p>Gli amministratori che, <u>occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali,</u> sono puniti... se la condotta ha cagionato un danno ai soci...</p>
<p>Art. 2626 c.c. Indebita restituzione di conferimenti</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, <u>restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli,</u> sono puniti...</p>
<p>Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Gli amministratori <u>che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,</u> sono puniti...</p>
<p>Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o <u>sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge,</u> sono puniti...</p>

<p>Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, <u>effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori</u>, sono puniti...</p>
<p>Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale</p>	<p><u>Gli amministratori e i soci conferenti che</u>, anche in parte, <u>formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione</u>, sono puniti...</p>
<p>Art. 2635 co. 3 c.c. Corruzione tra privati</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati <u>che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà</u>, sono puniti...</p> <p>Si applica la pena della reclusione ... se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p><u>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate</u> nel primo e nel secondo comma, è punito...</p>
<p>Art. 2635 bis co. 1 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p><u>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti</u> agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, <u>affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</u>, alla pena ...</p>
<p>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Chiunque, <u>con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto</u>, è punito...</p>
<p>Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, <u>al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria</u> dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, <u>occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima</u>, sono puniti ...</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e</p>

	<p>gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche <u>omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</u></p>
--	--

Le attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che Busto Care ha rilevato sono le seguenti:

- gestione adempimenti di natura contabile e amministrativa;
- redazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Collegio Sindacale, Revisore, ecc.);
- gestione delle operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- gestione delle attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni) e dei rapporti con i soci.

Con particolare riferimento al reato di corruzione privata di cui all'art. 2635 c.c., Busto Care ha inoltre rilevato le seguenti attività sensibili:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione delle risorse finanziarie;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale
- assegnazione incarichi di consulenza e collaborazione;
- gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- gestione dei rapporti con le consorziate.

F. I delitti contro la personalità individuale (25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 600 c.p.</i> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque <u>riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa</u>, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero sottoporsi al prelievo di organi, è punito...</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>

<p><i>Art. 600 quater c.p.</i> Detenzione di materiale pornografico</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente <u>si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto</u>, è punito...</p>
<p><i>Art. 600 quater.1 c.p.</i> Pornografia virtuale</p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta <u>immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse</u>, ma la pena è diminuita ... Per immagini virtuali si intendono immagini <u>realizzate con tecniche di elaborazione grafica</u> non associate in tutto o in parte a situazioni reali.</p>
<p><i>Art. 603 bis c.p.</i> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ... chiunque: 1) <u>recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno</u> dei lavoratori; 2) <u>utilizza, assume o impiega manodopera</u>, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), <u>sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</u></p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Le attività sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i delitti contro la personalità individuale sono così individuabili:

- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- gestione del personale in servizio presso il centro polifunzionale a contatto con gli utenti;
- attività svolte con l'ausilio di strumentazione informatica aziendale (pc, software, connessioni internet, ecc.)

G. I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 589 c.p.</i> Omicidio colposo [con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito se il fatto è commesso con <u>violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</u></p>
<p>Articolo 590, comma 3, c.p. Lesioni personali colpose [con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa ad altri una lesione personale è punito se i fatti sono commessi con <u>violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</u></p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione di reato rilevate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono le seguenti:

- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze, e l'attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- informazione, formazione e addestramento del personale in materia di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- affidamento di lavori di appalto o prestazione d'opera a soggetti esterni.

H. I Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 648 c.p.</i> Ricettazione</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, <u>acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare</u>, è punito...</p>

<p><i>Art. 648 bis c.p.</i> Riciclaggio</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito...</p>
<p><i>Art. 648 ter c.p.</i> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito...</p>
<p><i>Art. 648 ter.1 c.p.</i> Autoriciclaggio</p>	<p>Si applica la pena ... a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati sopra individuati sono le seguenti:

- gestione delle risorse finanziarie;
- approvvigionamenti di beni e servizi e rapporti con i fornitori;
- erogazione dei servizi e relativa fatturazione;
- gestione dei rapporti con le consorziate.

I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 377 bis c.p.</i> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito...</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato sopra individuato sono le seguenti:

- gestione di eventuali procedimenti penali;
- selezione e nomina dei professionisti esterni.

L. I reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
-------------------	---------------------------------

<p>Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale</p>	<p>E' punito ... chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p>
<p>Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente</p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p>Articolo 256, comma 5, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Miscelazione di rifiuti</p>	<p>Chiunque in violazione del divieto di cui all'art.187 effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito ...</p>
<p>Articolo 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi</p>	<p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito ...</p>
<p>Art. 258, comma 4, D.Lgs. 03/04/2006 n.152 Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>E' punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
<p>Art. 260 bis, comma 6, D.Lgs. 152/06 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>E' punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p>
<p>Art. 3, comma 6, Legge 28/12/1993 n. 549. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. (...) 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito ...</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione dei reati ambientali sopra individuati sono le seguenti:

- gestione dello smaltimento di scarichi e rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- selezione dei fornitori in merito alla gestione delle attività di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti;
- manutenzione impianti di condizionamento e refrigerazione.

M. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 22 co. 12 bis D. Lgs.286/98 TU immigrazione</i></p> <p>Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato</p>	<p>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato od annullato, è punito... se: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare sono le seguenti:

- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.

N. Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>art.604-bis c.p. (già art. 3, comma 3 bis L. 13/10/1975 n. 654).</i></p>	<p>Sono puniti i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.</p>

Le attività sensibili

Le attività a rischio di commissione del reato di razzismo e xenofobia sono le seguenti:

- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- gestione delle risorse finanziarie.

* * *

Con riferimento agli altri reati presupposto individuati nel D.Lgs. 231/2001, a seguito dell'attività di mappatura, il Consorzio ritiene che attualmente non sussistano presupposti sufficienti per integrare le condotte dagli stessi sanzionati.

Per completezza di esposizione di seguito vengono succintamente indicati:

Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	- Art. 513, c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art.517-quater, c.p.
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e delle leggi speciali	- Art. 3, L. 7/2003 [D.Lgs. 231/2001, Art. 25-quater, lett.a] - Art. 3, L. 7/2003 [D.Lgs. 231/2001, Art. 25-quater, lett.b].
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	- Art.583-bis, c.p.
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	Art. 184, D.Lgs. 58/1998 Art. 185, D.Lgs. 58/1998.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	- Art. 171, co.1, lett.a-bis, L. 633/1941 - Art. 171, co.3, L. 633/1941 - Art. 171-bis, co.1, L. 633/1941 - Art. 171-bis, co.2, L. 633/1941 - Art. 171-ter, L. 633/1941 - Art. 171-septies, L. 633/1941 - Art. 171-octies, L. 633/1941.
Art. 10, L.146 del 16/03/2006	Reati transnazionali	- Art.416, c.p. - Art.416-bis, c.p. - Art.291-quater DPR 43/1973 - Art.74 DPR 309/1990 - Art. 12, co.3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. 286/1998 - Art. 377-bis, c.p. - Art. 378, c.p.